
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello filtrato ex art. 342 c.p.c.: valido l'appello se le parti della sentenza impugnata sono implicitamente desumibili.

E' ammissibile l'atto di appello ex art. 342 c.p.c. anche laddove le parti del provvedimento di primo grado oggetto di impugnazione, se pur non espressamente indicate, siano comunque implicitamente desumibili.

Tribunale di Treviso, sezione prima, sentenza del 26.05.2016

...omissis...

Dati per conosciuti i motivi di appello dedotti dall'appellante, le argomentazioni difensive articolate dall'appellato, osserva quanto segue.

Con ricorso originariamente depositato il 24.5.2010 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso zzz agiva per ottenere dal Consorzio Intercomunale zzz. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n.5/1/2011 del 24.11.2010.

A seguito dell'appello proposto dal Consorzio la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n.80/2012 del 14.2.2012, dichiarava la propria carenza di giurisdizione disponendo la riassunzione della causa avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il giudizio veniva così riassunto da *...omissis...*, entro il termine fissato, avanti al Giudice di Pace di Treviso, ribadendo le ragioni già esposte avanti al Giudice Tributario e reiterando la richiesta di rimborso dell'Iva versata.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, con sentenza n.420 del 14.4.2014 il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta da *F...omissis...* e condannava il Consorzio Intercomunale Priula al rimborso della somma di Euro.78,32, oltre interessi, confermando la natura tributaria della *...omissis...solidi urbani*), della fonte legale della stessa e dell'assenza di una espressa disposizione normativa che prevedesse il suo assoggettamento all'imposta.

Con il presente giudizio di appello il Consorzio impugnava la sentenza sopra citata affermando - come già in primo grado - la legittimità dell'applicazione dell'Iva alla TIA; a sostegno di tale tesi l'appellante deduceva varie argomentazioni, quali: la commisurazione della TIA al servizio effettivamente reso, in quanto calcolata sulla base del numero di svuotamenti effettuati dall'utente; la natura privatistica del servizio di gestione dei rifiuti; l'irrelevanza ai fini Iva della natura tributaria della TIA, richiamando sul punto alcune decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Suprema Corte.

Riteneva, inoltre, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. , stante il contrasto giurisprudenziale sul punto.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'odierno appellato, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Quanto al merito, affermava la correttezza della ricostruzione effettuata dal Giudice di Pace che riconosceva alla TIA natura tributaria. Contestava, inoltre, la richiesta di compensazione delle spese legali avanzata dall'appellante, ritenendo che il Giudice di Pace avesse correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e mancando ulteriori argomentazioni idonee a giustificare la compensazione.

Nel merito l'appello è destituito di fondamento e va, quindi, rigettato per le ragioni di cui appresso.

Preliminarmente, anche se non contestata, appare opportuno ribadire la competenza del Giudice Ordinario in materia di rimborso Iva: sul punto va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.2064/2011 che, in un caso analogo al presente, si è pronunciata statuendo che "poiché (...) soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata", confermando la validità del principio anche in caso di totale contestazione del debito.

In tale controversia, infatti, "resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (...). Né rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'iva implichi la necessità di accertare se l'imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA".

Ciò premesso, in primo luogo va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato: le parti del provvedimento di primo grado oggetto di impugnazione, se pur non espressamente indicate, sono comunque implicitamente desumibili dai motivi di impugnazione puntualmente indicati nell'atto di appello, così come risultano ivi indicate le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, come richiesto dalla norma citata.

Quanto al merito, ai fini della decisione è necessario accertare preliminarmente la natura tributaria o meno della Tariffa di Igiene Ambientale.

La giurisprudenza maggioritaria, alla quale si ritiene di aderire, ha qualificato la TIA come tributo sulla scorta di plurime argomentazioni.

In primo luogo la Corte Costituzionale, con la sentenza n.238/2009, ha rilevato forti analogie tra la disciplina della tariffa in questione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 e quella della precedente TARSU (tassa asporto rifiuti solidi urbani) introdotta con il D.Lgs. n. 507 del 1993, pacificamente qualificata come tributo come evincibile già dalla denominazione.

Tali profili comuni riguardano: la fonte legislativa della regolamentazione, il fatto generatore dell'obbligo di pagamento (legato all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento), l'obbligatorietà della prestazione, l'irrilevanza della volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente, i criteri di commisurazione del prelievo (distinto in una parte fissa ed una parte variabile) che fa venir meno la sinallagmaticità tra pagamento e servizio prestato, la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento riguardanti rifiuti anche esterni (qualificando tale servizio come indivisibile, reso a favore della collettività, e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente), l'applicabilità del tributo provinciale.

La Corte, quindi, in virtù di questi punti in comune tra le due tariffe, ha inquadrato la TIA come "mera variante della TARSU", che conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, rilevando, inoltre, la compatibilità della sua disciplina con il principio comunitario "chi inquina paga", che impone un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento secondo un principio di proporzionalità.

Le argomentazioni addotte dalla Corte Costituzionale sono state riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità: oltre a richiamare espressamente la sentenza sopra citata (cfr. Cass. civ. n.25929/2011), la Suprema Corte ha espressamente qualificato la TIA come "tassa di scopo", cioè come entrata pubblica che mira a fronteggiare "una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere", rilevando come il "conferimento dei rifiuti (e la loro quantità) concorre quindi solo a determinare la partecipazione alla quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".

La TIA, quindi, è stata definita dalla Corte di Cassazione come "una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio" (cfr. Cass. civ. n.5297/2009, conf. Cass. civ. n. 2320/2012).

Non può escludere la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale la previsione legislativa di cui all' art. 14, comma 33, D.L. n. 78 del 2010 (conv. in L. n. 122 del 2010), la quale stabilisce che "le disposizioni di cui all' art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria", atteso che la stessa è norma interpretativa che si riferisce alla c.d TIA2 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), introdotta successivamente e non applicata nelle fatture contestate (cfr. Cass. civ. n.5831/2012, n.3756/2012). L'applicazione della TIA1 alle fatture oggetto di richiesta di rimborso Iva si evince, tra l'altro, dalla comunicazione effettuata dal Consorzio Priula nella fattura n.(...), relativa al periodo 1.7.2009-31.12.2009 (cfr. doc. 19 parte appellata), in cui si dà atto della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 e si avvisa che si continuerà ad applicare l'Iva in attesa di ulteriori provvedimenti legislativi.

Dall'accertata natura tributaria della TIA consegue, pertanto, l'inapplicabilità dell'Iva alla stessa mancando i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e dalla Direttiva 2006/112/CE.

In primis, trattandosi di un pubblico servizio, difetta il presupposto oggettivo costituito dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa: come

chiarito dalla Suprema Corte, "l'Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo" cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso" (cfr. Cass. civ. 4723/2015). Tale affermazione non risulta incompatibile con il principio Europeo "chi inquina paga" (che presuppone una corresponsività tra produzione dei rifiuti e costo per il servizio di smaltimento dei medesimi), dato che la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che il finanziamento dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti, in quanto fornito collettivamente, "può essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità" (cfr. CGUE, sent. 16.7.2009, causa C.254/08 F.I. srl).

La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha qualificato il servizio come essenziale e connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità, tanto da addossare sui singoli Stati l'obbligo di adottare le misure necessarie atte a garantire il recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti medesimi (cfr. Direttiva 2008/98/CE).

Gli orientamenti comunitari sopra descritti sono stati, altresì, richiamati e fatti propri dalle recentissime Sezioni Unite pronunciate sull'applicabilità dell'Iva alla Tariffa di Igiene Ambientale (cfr. Cass. civ. SS.UU. n.5078/2016), le quali hanno ribadito ancora una volta la necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione ai fini dell'imponibilità, assente nel caso di specie stante la natura impositiva della TIA.

Anche con riguardo a tale assunto le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto, quale condizione affinché imposte e tasse possano rientrare nella base imponibile ai fini Iva, la sussistenza di un legame diretto con la cessione del bene. Tale legame diretto, secondo la Corte Europea, sarebbe ravvisabile quando tributi e prelievi diventano esigibili solo se e quando vengono forniti i relativi servizi.

Nel caso di specie, al contrario, la TIA è obbligatoriamente dovuta, almeno per la parte fissa, soltanto per il fatto di possedere locali o aree potenzialmente idonee a produrre rifiuti, mancando quindi la corresponsività del servizio.

Quanto al presupposto soggettivo, l'assenza di un'attività di impresa e la configurazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come servizio pubblico, come già dedotto, impediscono di riconoscere la sua sussistenza ai sensi dell' art. 13 della Direttiva 2006/112/CE, che esclude l'applicazione dell'Iva per le attività poste in essere dagli Enti Pubblici come pubbliche autorità.

Anche nel caso di specie, quindi, non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972 e alla Direttiva 2006/112/CE : non essendo la TIA assoggettabile ad Iva, l'appello andrà, pertanto, rigettato con conferma della sentenza del Giudice di Pace sul punto.

Stante la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite sull'argomento, che ha ampiamente richiamato gli orientamenti comunitari più recenti, si ritiene superfluo un coinvolgimento in via pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TUE come richiesto dall'appellante.

Da ultimo, con riferimento all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, va rilevato che il Giudice di Pace correttamente ha applicato il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. , a seguito dell'integrale accoglimento delle domande dell'odierno appellato.

Anche su questo punto, pertanto, va rigettato l'appello proposto dal Consorzio Priula.

Si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di secondo grado, posto che la pronuncia delle Sezioni Unite, assolutamente derimente, è intervenuta nelle more del giudizio.

Va ricordato, infine, che l'art. 13, comma primo quater del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 , n.115) stabilisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Trattandosi nella presente fattispecie di impugnazione con lo strumento dell'appello della decisione di primo grado, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma primo quater del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

p.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica nella causa in grado di appello proposta con atto di citazione in appello tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1) Rigetta l'appello proposto in via principale e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del 14.4.2014 del Giudice di Pace di Treviso n.420/014, anche in punto spese.

2) Spese compensate relative al grado di appello.

3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma primo quater del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Così deciso in Treviso, il 19 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.